



00166-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 585/2021
LUCA RAMACCI	- Relatore -	CC - 18/03/2021
GASTONE ANDREAZZA		R.G.N. 37321/2020
LUCA SEMERARO		
EMANUELA GAI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 16/11/2020 del GIP TRIBUNALE di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

lette/lette le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI *assolvimento ex nullo*
ricorso trattato ai sensi ex art 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il GIP del Tribunale di Roma, con ordinanza in data 16 novembre 2020 ha rigettato l'istanza formulata, ai sensi dell'art. 263, comma 5 cod. proc. pen. nell'interesse di (omissis) (omissis) , finalizzata alla restituzione di un'area sottoposta a sequestro probatorio in relazione al contestato reato di cui all'art. 44, lett. c) d.P.R. 380\2001.

Il GIP, dando previamente atto del fatto che era stata esercitata l'azione penale, ha ritenuto che l'area in sequestro costituisce oggetto materiale del reato ipotizzato o, comunque, corpo del reato astrattamente suscettibile di confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen. e che solo il vaglio dibattimentale potrebbe consentire, eventualmente, di escludere l'area in questione dal novero dei beni costituenti corpo del reato.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce che, dalla documentazione presente in atti, che indica nel dettaglio, risulterebbero rilasciati tutti i titoli urbanistici necessari ad assentire le opere realizzate, ma che tale evenienza sarebbe stata ignorata dal GIP, il quale, peraltro, avrebbe fatto riferimento alla confisca, istituto incompatibile con la natura demaniale delle aree interessate dagli interventi per cui è processo e che, in ogni caso, la possibilità di confisca sarebbe preclusa anche dal fatto che il Comune di Roma, quale unico soggetto deputato ad intervenire per reprimere eventuali abusi commessi, avrebbe già adottato l'ordinanza di sospensione dei lavori ex art. 27 d.P.R. 380/2001.

Aggiunge, altresì, che sarebbe stato anche avviato dal Provveditorato alle opere pubbliche il procedimento per l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 383/94, in ordine al quale si sarebbe già formato il silenzio assenso e che sarebbe idoneo a dimostrare la piena conformità urbanistica dell'intervento realizzato, con il conseguente venir meno di ogni altro possibile reato.

Rileva, inoltre, che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe meramente apparente.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

2. Occorre preliminarmente osservare come tanto il provvedimento impugnato, quanto

il ricorso - unici atti ai quali, come è noto, questa Corte ha accesso - non indicano neppure sommariamente quale sia la condotta contestata nel caso specifico, limitandosi a richiamare esclusivamente l'art. 44, lett. c) d.P.R. 380\01 il quale sanziona condotte diverse, quali la lottizzazione abusiva e gli interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso di costruire.

Non è dato quindi comprendere quali siano esattamente i fatti per i quali si procede.

3. Va altresì ricordato che è ammissibile il ricorso per cassazione, per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., provvede sull'opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro (Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019 (dep. 2020), Mauro Rv. 278881; Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008 (dep. 2009), Manesi, Rv. 242290) e che con l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame, con la conseguenza che, pur essendo l'ordinanza del GIP che provvede sull'opposizione ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., tali motivi non possono però surrettiziamente riproporre questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico (così Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014 (dep. 2015), Piscopo, Rv. 264059 ed altre prec. e succ. conf.).

Fatte tali premesse, deve dunque rilevarsi che i motivi di ricorso, proprio in ragione dei principi appena richiamati, attinenti alla legittimità ed alla natura delle opere per cui è processo, non possono avere ingresso in questa sede di legittimità.

4. A diverse conclusioni deve tuttavia pervenirsi per ciò che riguarda le ulteriori censure attinenti alla possibilità della confisca, che invece riguardano il mantenimento del vincolo nei termini indicati dalla menzionata giurisprudenza.

Corretto appare, infatti, il riferimento alla incompatibilità della confisca rispetto alla natura demaniale del bene da confiscare nonché con i provvedimenti emessi dall'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 380\2001.

Come osservato in precedenza, il solo riferimento alla disposizione che si assume violata non consente di individuare la condotta effettivamente contestata e l'art. 44, comma 2, d.P.R. 380\01 prevede la confisca con esclusivo riferimento alla lottizzazione abusiva e non anche all'esecuzione di opere in assenza o in totale difformità dal titolo abilitativo.

Nessun riferimento alla lottizzazione si rinviene nel provvedimento impugnato, il quale risulta assistito da motivazione estremamente sintetica e neppure il ricorso offre indicazioni in tal senso ed il riferimento operato dal GIP all'art. 240 cod. pen. porta ad escludere che

l'imputazione si riferisca a tale specifico reato, poiché in tal caso sarebbe stato richiamato il disposto dell'art. 44, comma 2 citato laddove stabilisce che la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.

Il richiamo alla norma codicistica, tuttavia, risulta comunque errato perché, come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alle ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 44 del T.U. dell'edilizia, non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, del manufatto abusivo a seguito della condanna per il reato suddetto, in quanto la stessa è incompatibile con l'ordine di demolizione, che è l'unica sanzione che consegue obbligatoriamente all'accertamento del predetto illecito (Sez. 3, n. 9170 del 28/10/2009 (dep. 2010), Vulpio, Rv. 246200; Sez. 3, n. 4965 del 28/11/2007 (dep. 2008), Irti, Rv. 238781; Sez. 3, n. 4089 del 07/12/2001, (dep. 2002), Siniscalco, Rv. 220854 ed altre prec. conf.). Tale principio è ovviamente applicabile anche alle ipotesi contravvenzionali di cui alla lettera c) del medesimo articolo diverse dalla lottizzazione abusiva.

5. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma per quanto di competenza.

Così deciso in data 18/3/2021

Il Consigliere estensore
Luca Ramacci

Il Presidente
Fausto Izzo

